

ATTO N. DD 2534

DEL 25/05/2022

Rep. di struttura DD-TA1 N. 103

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI

**OGGETTO:** Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.  
Società: N.M. RECUPERI SRL  
Sede legale: VIA MATTEO BANDELLO, 17 - TORINO  
Sede operativa: VIA PINEROLO, 8 - NONE  
Partita Iva: 12584000017  
Posizione: 015232

### Il Dirigente della Direzione

**Premesso che:**

la Società è in possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale (*di seguito A.U.A.*) adottata con D.D. n. 34 - 632 del 24/02/2020 dalla Città Metropolitana di Torino, rilasciata dal Suap di Pinerolo in data 09/03/2020 intestata alla NONE RECUPERI SRL successivamente volturata con D.D. n. 55-912-2022 dell'8/03/2022 alla N.M. RECUPERI SRL;

con il suddetto provvedimento oltre alla comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06, veniva ricompreso anche il titolo agli scarichi di acque reflue industriali recapitati in rete fognaria, di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lvo 152/06 e s.m.i.;

in data 12/04/2022 prot. CmTo n. 50098 la società presentava istanza di aggiornamento dell'AUA, limitatamente al comparto *gestione rifiuti*, richiedendo di:

- integrare la tipologia di rifiuto di cui al p.to 7.29 del DM 5/02/98 e smi;
- ridurre il quantitativo massimo movimentabile della tipologia di rifiuto di cui al p.to 2.1 ;

- dismettere le seguenti attrezzature:
  - demolitore motori elettrici Tiger 300;
  - macchina estrazione rame dai motori elettrici Tiger 400;
- modificare il lay out;
- correggere il refuso riportato nella tabella riepiloga dell'Allegato A (gestione rifiuti) nella DD n. 34 - 632 del 24/02/2020, relativo alla quantità massima stoccabile delle tipologie di rifiuto di cui ai p.ti 1.1 e 3.2 del DM 5/02/98 e smi

in data 09/05/2022 con nota prot. CMTo n. 61693, veniva formalizzato che la modifica costituiva *variante non sostanziale* e conseguentemente si sarebbe proceduto all'aggiornamento del provvedimento autorizzativo.

**Considerato che:**

la modifica proposta è stata presentata e valutata come *non sostanziale*;

l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, dispone che *il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione;*

*il termine* dei 60 gg suddetti, fatta salva l'interruzione delle tempistiche determinate dalle successive richieste di integrazioni/precisazioni, si considera formalizzato alla data del 11/06/2022;

*l'Ente scrivente* ha ritenuto di procedere comunque ad aggiornare l'atto, recependo le modifiche e i rilievi di cui all'istanza suddetta.

**Ritenuto:**

di far comunque salva la scadenza del suddetto provvedimento (08/03/2035).

**Rilevato che:**

il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche; ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché

le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
- la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);
- la D.G.P. n. 943 - 50288/2013 del 17/12/2013 "Competenze in materia di autorizzazione unica ambientale dell'area risorse idriche e qualità dell'aria e dell'area sviluppo sostenibile e pianificazione ambientale. approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze".;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.;

#### **DETERMINA**

- di procedere ad aggiornare ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 6 del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con D.D. n. 34 - 632 del 24/02/2020 rilasciata all'Impresa N.M. RECUPERI SRL per lo stabilimento sito in Via Pinerolo, 8- NONE secondo le modifiche formalizzate con la comunicazione pervenuta in data 12/04/2022;
- di prendere pertanto atto della modifiche citate in premessa, procedendo, per comodità di lettura, ad annullare e sostituire l'allegato A (scheda riepilogativa) e il Sub allegato A (lay out impianto);
- - di far salvo, per quanto non in contrasto con il presente atto, quanto prescritto con l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con D.D. n. 34 - 632 del 24/02/2020 comprensivo della durata della stessa, così come fissata dal citato atto.

#### **DISPONE**

che il presente atto sia trasmesso, in modalità telematica, alla Società.

#### **INFORMA**

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine perentorio



Città metropolitana di Torino

di sessanta giorni a decorrere dalla data di rilascio.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

SA/PC

Torino, 25/05/2022

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA  
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

ALLEGATO A - GESTIONE RIFIUTI

**N.M. RECUPERI Srl**

**Sede Operativa: Via Pinerolo 8 - NONE**

**Partita IVA: 12584000017**

**Iscrizione n. 60/2019 - Scadenza: 08/03/2035**

**Classe: 6^**

CER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	Attività di recupero	Q.tà massima movimentabile (t/a)	Q.tà massima stoccabile (t)
150101 - 150105 - 150106 - 200101	1.1: rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	R13	100	5
101112 - 150107 - 160120 - 170202 - 191205 - 200102	2.1: imballaggi, vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	R13	80	10
100210 - 100299 - 120101 - 120102 - 120199 - 150104 - 160117 - 170405 - 190102 - 190118 - 191202 - 200140	3.1: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	R13 R4 (*)	5.500 1.500	2.000
100899 - 110501 - 110599 - 120103 - 120104 - 120199 - 150104 - 170401 - 170402 - 170403 - 170404 - 170406 - 170407 - 191002 - 191203 - 200140	3.2: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R13 R4 (**)	1.800 200	300
160116 - 160117 - 160118 - 160122	5.1: parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili	R13	200	20
160214 - 160216 - 200136 - 200140	5.6: rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	R13 R4 (***)	3.800 200	180
160216 - 170402 - 170411	5.7: spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	R13 R4	80 20	20
160118 - 160122 - 160216 - 170401 - 170411	5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto	R13 R4	800 200	25

160214 - 160216 - 200136	5.19: apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo	R13	150	20
020104 - 150102 - 170203 - 191204 - 200139	6.1: rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	R13	50	5
101311 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170802 - 170904 - 200301	7.1: rifiuti costituiti da laterizi,intonaci e conglomerati di cem. armato e non	R13	100	10
<b>170604</b>	<b>7.29: rifiuti di lana di vetro e lana di roccia</b>	<b>R13</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
030101 - 030105 - 030199 - 150103 - 170201 - 191207 - 200138 - 200301	9.1: scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	R13	100	5
160103	10.2: pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma	R13	99	5

- Tipologia 3.1 - R4 (\*) produzione di EOW secondo il disposto del Regolamento UE n.333/2011;
- Tipologia 3.2 - R4 (\*\*) ad esclusione dei rifiuti di rame, in assenza di certificazione ex regolamento n. 715/2013/UE della Commissione Europea del 25/06/2013, per i restanti rottami non ferrosi il riferimento è costituito dal D.M. 5/02/98 fatti salvi i rottami di alluminio per cui vige il disposto del Regolamento UE 333/2011;
- Tipologia 5.6 – R4 (\*\*\*) recupero inteso come operazione di disassemblaggio per la separazione dei componenti elettrici ed elettronici nelle forme usualmente commercializzate e/o produzione di EOW limitatamente alle componenti di ferro, acciaio e alluminio secondo i criteri di cui ai sopraccitati Regolamenti.

